



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni

Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

DFP - 0011461 - 06/03/2008 - 1.2.3.4

Parere Uppa n. 20/2008

Istituto Superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
Via Urbana, n.167
00184 Roma

OGGETTO :Stabilizzazione del personale da assumere a tempo determinato ex DPCM 16 novembre 2007- Dimissioni del personale a tempo determinato.

Si fa riferimento alla nota n. 1556 del 18 febbraio 2008 con la quale codesto Istituto fa presente di aver chiesto al personale in servizio a tempo determinato, destinatario della procedura di stabilizzazione, le dimissioni dal precedente rapporto prima dell'assunzione a tempo indeterminato autorizzata con il DPCM indicato in oggetto.

Tale comportamento è stato oggetto di contestazione da parte di una organizzazione sindacale che ha diffidato l'Istituto dall'insistere sulla richiesta di dimissioni al personale prima di sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro.

Con la citata nota l'Istituto rappresenta l'esigenza di chiarire se sia necessario acquisire le preventive dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero la stabilizzazione possa essere considerata una particolare ipotesi di trasformazione del contratto di lavoro che introduce una conversione soltanto oggettiva nel rapporto tra i medesimi soggetti, con la conseguente problematica del riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata.

Al fine di affrontare correttamente la problematica è necessario soffermarsi sulle disposizioni speciali dettate dal legislatore in materia di "stabilizzazione", in particolare all'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, precisando che il termine non ha di per sé alcuna valenza giuridica, tanto meno riconducibile al suo significato lessicale.

Nel contesto degli interventi di graduale superamento del fenomeno del precariato nel settore pubblico, il legislatore ha ritenuto di definire, nel rispetto della normativa in materia di organizzazione e dei vincoli finanziari sul regime delle assunzioni, alcuni

requisiti volti ad identificare una platea di possibili destinatari di una procedura riservata di reclutamento denominata “stabilizzazione”. I requisiti sono quelli oggetto di approfondimento nella nota direttiva di questo Dipartimento n. 7/2007. Le disposizioni dettate in materia non prevedono per i destinatari (lavoratori “precari”) una trasformazione automatica del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, quanto piuttosto la loro possibile partecipazione, su domanda, alle procedure riservate di reclutamento eventualmente attivate dalle amministrazioni con gli appositi avvisi pubblici o bandi concorsuali, laddove il personale non fosse stato mai sottoposto a procedure selettive.

La “stabilizzazione” in sostanza si configura come una procedura che deroga ai principi del reclutamento secondo le modalità del concorso pubblico di cui all’art. 97 della Costituzione e all’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Quest’aspetto di deroga non interferisce con la disciplina assunzionale ordinaria sia sotto il profilo del regime vincolistico sia sotto quello degli effetti della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che nasce al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. L’esistenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei requisiti temporali previsti, costituisce il presupposto per partecipare alla procedura speciale di reclutamento e non rileva nella fase dell’assunzione a tempo indeterminato.

Basti pensare che la permanenza in servizio non rappresenta una condizione necessaria ai fini della stabilizzazione. Ne deriva che la stessa non può configurarsi come trasformazione del rapporto a tempo determinato considerato sia che la permanenza in servizio del dipendente rappresenta solo una facoltà che l’amministrazione può esercitare nelle more della conclusione della speciale procedura descritta, sia che la stabilizzazione medesima è ammessa anche nei casi in cui il dipendente non sia più in servizio.

Trattandosi di un’assunzione *ex novo*, a tempo indeterminato, non è possibile il riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato che si svolge senza immissioni nei ruoli dell’Amministrazione.

Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito posto è anche necessario richiamare l’art. 53 del D.lgs n.165/2001, quale disposizione di carattere generale che vieta il cumulo di impieghi per ciascun dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche. In ossequio a detta disposizione le amministrazioni, convocati gli interessati con apposita lettera di assunzione, devono richiedere agli stessi una dichiarazione attestante di non essere dipendenti da altre amministrazioni. L’assenza di tale dichiarazione non consente di procedere all’assunzione stessa ed una dichiarazione mendace, fermo restando i riflessi penali, la renderebbe nulla.

Nel caso di specie, il personale da assumere non potrebbe rilasciare la predetta dichiarazione laddove avesse ancora in piedi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Ne deriva, in conclusione, che le dimissioni da quest’ultimo rapporto risultano necessarie.

Il Direttore dell’Ufficio

Francesco Verbaro